CAMERA DEI DEPUTATI N. 2656-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BIMA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

alla Presidenza il 9 ottobre 1965

—

Conversione in legge del decreto legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana

Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, che ora viene sottoposto al nostro esame, il Governo ha inteso risolvere il problema, già da varie parti e da tempo segnalato e dibattuto, della influenza distorsiva che l'imposta di fabbricazione sui filati esercita sulle scelte imprenditoriali e sul normale andamento della produzione. È noto, infatti, che tale imposta, essendo commisurata alla potenzialità produttiva dei fusi, induce le imprese interessate a spingere il ritmo produttivo ai massimi livelli, in modo da ottenere, a parità di imposta, una maggiore produzione e soprattutto

ad orientarsi verso la produzione di filati di determinati titoli anziché di altri per tener conto del gravame fiscale incidente sul costo relativo, il che non permette di soddisfare sempre, in modo adeguato, le esigenze della clientela italiana ed estera in ordine alle specie e alle qualità di tali filati o quanto meno non permette di soddisfarle senza oneri eccessivi.

Si tratta di un problema della cui effettività e gravità non si poteva dubitare e che doveva essere affrontato per restituire alle industrie tessili la libertà di impostare la produzione unicamente in base alle richieste e alle indicazioni del mercato, al di fuori di ogni preoccupazione extra-economica: libertà tanto più necessaria in una fase congiunturale gravemente recessiva, come l'attuale.

Riconosciuta la indispensabilità di un provvedimento correttivo della cennata imposizione, ci si potrebbe chiedere se sia stato opportuno emanarlo nell'ambito, certamente assai importante, ma pur sempre limitato del settore laniero. Peraltro, non sembra dubbio che in tal senso ci si dovesse muovere, ove si consideri che nel detto settore gli effetti tecnologicamente deformanti dell'imposta di fabbricazione sui filati apparivano, per molteplici motivi, più gravi, e che, d'altra parte, il provvedimento adottato risponde anche ad un criterio di prudente sperimentazione.

Quanto al contenuto del provvedimento stesso, è da rilevare subito che tenendo conto delle inderogabili esigenze dell'Erario, esso non sopprime l'onere fiscale, ma ne modifica la struttura, sostituendo all'imposta di fabbricazione sui filati di sola lana o di lana in quantità superiore al 10 per cento, in mista con altre fibre, un'addizionale speciale all'I.G.E. *una tantum* dovuta per l'acquisto nel territorio dello Stato o l'importazione dall'estero delle materie prime laniere. In particolare mentre i primi due articoli del decreto sono intesi a regolare la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati e i suoi effetti, i restanti articoli riguardano l'istituzione della nuova addizionale all'I.G.E. e i riflessi che essa necessariamente determina sulle restituzioni all'esportazione e sull'imposizione di conguagli all'importazione.

Per quanto concerne l'imposta di fabbricazione, l'articolo 1 ne dispone la sospensione con effetto immediato, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per la durata di due anni, e conseguentemente stabilisce che i canoni di abbonamento a tale imposta dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma siano ridotti della quota relativa al periodo compreso fra la data anzidetta (10 ottobre) e quella di scadenza dei canoni. Ovviamente l'Amministrazione finanziaria dovrà poi precisare, con proprie istruzioni, quali adempimenti debbano essere curati dalle imprese interessate nell'ipotesi che esse passino dalla produzione dei filati di lana sopra indicati a quella di altri filati ancora soggetti all'imposta di fabbricazione.

Parallelamente alla detta imposta l'articolo 1 sospende, com'è logico e necessario, anche la corrispondente sovrimposta di confine sui filati dello stesso genere provenienti dall'estero.

Per quanto riguarda la restituzione della medesima imposta di fabbricazione all'esportazione, l'articolo 2 del provvedimento dispone che essa continui ad effettuarsi per tutti i filati di lana e relativi manufatti e confezioni che siano esportati fino al 90° giorno dall'entrata in vigore del provvedimento stesso. Tale norma è fondata evidentemente sulla presunzione assoluta che i filati esportati fino al termine dianzi indicato siano stati fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (o, se trattasi di manufatti e confezioni, che essi siano stati prodotti con filati fabbricati anteriormente alla data anzidetta) e abbiano perciò subìto l'incidenza dell'imposta di fabbricazione. Dato il breve termine stabilito per l'efficacia di tale presunzione si ha motivo di ritenere che essa non debba portare pregiudizio all'Erario: e ciò tanto più ove si consideri che dopo il 90° giorno saranno ancora certamente esportati prodotti che hanno subìto l'incidenza dell'imposta di fabbricazione e, ciò nonostante, per essi non competerà la restituzione dell'imposta medesima. Si tratta dunque di una soluzione media, dettata da ovvie ragioni di carattere pratico.

Con l'articolo 3 del provvedimento viene istituita come già sopra accennato, un'addizionale speciale all'I.G.E. per le materie prime laniere nella misura del 7,80 per cento. Peraltro, per gli stracci è stabilita l'aliquota del 4 per cento per non gravare con un eccessivo onere fiscale le produzioni meno pregiate.

A questo punto è da rilevare che se l'addizionale anzidetta avesse generale e indiscriminata applicazione le materie prime laniere subirebbero la relativa incidenza anche quando vengano impiegate da imprese industriali per la produzione di articoli (ad esempio materassi, feltri, ecc.) diversi dalla pro-

duzione dei filati: il che non sarebbe giusto giacché, come si è già rilevato, principio informatore del provvedimento è che l'addizionale speciale all'I.G.E. debba sostituire l'imposta di fabbricazione sui filati e che, pertanto, la stessa addizionale debba colpire esclusivamente le materie prime costitutive di quei filati che avrebbero scontato l'imposta di fabbricazione. Per tale motivo, molto opportunamente l'articolo 4 del provvedimento dispone che l'addizionale non è dovuta quando le cennate materie prime vengono acquistate nello Stato o importate dall'estero da imprese – s'intende industriali – esercenti attività diverse dalla produzione di filati. La norma precisa poi le formalità da osservare per conseguire il cennato risultato, e impone alle imprese interessate di corrispondere l'addizionale nell'ipotesi che esse invece di impiegare le materie prime nelle produzioni anzidette, le rivendono ad imprese produttrici di filati. È evidente la necessità di tale norma ad evitare che la giusta esenzione dal nuovo tributo per i settori industriali che non producono filati apra l'adito a pericolose evasioni.

In relazione all'articolo 5 è opportuno premettere che, nell'attuale sistema legislativo, i prodotti esteri importati sono soggetti ad una imposta dovuta per il fatto obbiettivo dell'importazione che corrisponde all'I.G.E. gravante sui passaggi dei prodotti nazionali di ugual genere all'interno dello Stato e ad una imposta di conguaglio corrispondente all'I.G.E. che incide sui costi di produzione degli stessi prodotti nazionali. Parallelamente per i prodotti di ugual genere che vengono esportati compete la restituzione dell'I.G.E. afferente i detti costi di produzione, e perciò l'aliquota della restituzione corrisponde a quella dell'imposta di conguaglio all'importazione. In linea di massima l'applicazione delle dette imposte all'importazione o per gli acquisti nello Stato e la concessione della restituzione all'esportazione sono connesse, sicché qualora venga modificata l'aliquota di una di tali imposte, ne consegue la necessità di modificare anche l'aliquota delle restituzioni. Tale necessità si è presentata appunto con l'istituzione dell'addizionale speciale all'I.G.E. per le materie prime laniere e pertanto con l'articolo 5 del provvedimento si è provveduto ad aumentare, in corrispondenza, le aliquote della restituzione all'esportazione e della imposta di conguaglio all'importazione, per le confezioni, i tessuti e i filati prodotti con tali materie prime. Naturalmente, poiché l'incidenza del costo della materia prima, e quindi dell'addizionale I.G.E. che la colpisce, è diversa per le tre categorie di prodotti sopra indicati – giacché vi è un valore aggiunto maggiore per le confezioni che per i tessuti e maggiore per i tessuti che per i filati – anche la restituzione è stabilita con aliquote diverse e cioè rispettivamente nella misura del 2,70 per cento per le confezioni, del 3,80 per cento per i tessuti e del 5 per cento per i filati.

Sempre in ordine alla restituzione per i prodotti esportati un altro delicato problema si presentava, cioè quello relativo al trattamento dei prodotti fabbricati con materie prime provenienti da stracci. È evidente infatti che, essendo l'addizionale per tali stracci dovuta con l'aliquota ridotta a circa la metà di quella normale (4 per cento) non poteva la restituzione, per i prodotti anzidetti, essere concessa con l'aliquota intera. È stato perciò opportunamente disposto che le aliquote di restituzione come sopra stabilite per le confezioni, i tessuti ed i filati siano ridotte alla metà per quelli fra tali prodotti che siano costituiti da materie prime provenienti da stracci.

Ai fini della identicazione dei prodotti stessi, non essendo materialmente possibile individuare, con accertamenti tecnici, l'origine delle materie prime laniere contenute nei prodotti, si è fatto ricorso ad un criterio empirico, considerando cioè come includenti materie prime derivate da stracci i prodotti il cui prezzo sia inferiore a lire 1.000 per chilogrammo.

È infine stabilito – sempre per contenere la restituzione nei limiti del giusto – che le aliquote relative siano diminuite di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime non laniere effettivamente contenute nel prodotto e il peso totale del prodotto stesso. In tal modo nel caso di prodotti misti, costituiti da materie laniere e, anche in mista intima, di materie tessili diverse, si vuol limitare la restituzione dell'addizionale alla sola parte dei prodotti medesimi che abbiano subito l'incidenza dell'addizionale.

Con l'articolo 6 si richiamano le disposizioni generali e speciali vigenti in materia di I.G.E. per collegare ad esse la disciplina della materia.

Infine con l'articolo 7 si dà facoltà al Ministro per le finanze di provvedere all'aggiornamento delle voci della vecchia tariffa doganale citate nella legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modicazioni – come pure nello

stesso provvedimento in esame – nel senso di sostituirle con quelle della tariffa doganale vigente: il che è ovviamente molto opportuno per evitare difficoltà e dubbi nell'applicazione delle relative disposizioni.

Dalla lunga ed approfondita discussione svoltasi in sede di Commissione è nata l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo governativo.

Gli emendamenti – almeno i più importanti – rappresentano un incontro su posizioni mediane di differenti valutazioni, pur sempre apprezzabili, ma non facilmente componibili. Il Relatore conviene, specie per quanto attiene ai problemi delle pelli lanute e degli stracci che non tutte le questioni pendenti sono state risolte con gli emendamenti accolti: è convinto però che la maggioranza della Commissione, con il valido aiuto del Governo, offra alla discussione della Camera un testo che è indubbiamente migliorativo rispetto a quello prospettato nel disegno di conversione originario.

D'altra parte il dibattito in Aula non preclude, anzi sollecita eventuali altri contributi destinati ad approfondire alcuni problemi del settore meritevoli forse di maggiore attenzione.

Certo con l'auspicata conversione in legge del decreto oggi sottoposto al nostro esame, il Relatore è ben convinto che non sono risolti i complessi e ponderosi problemi che travagliano il settore laniero e l'industria tessile in generale. Anzi il provvedimento all'esame ha natura – come ben giustamente ed acutamente ha rilevato l'onorevole Pella – più di alleggerimento psicologico che fiscale. È comunque, per il modo con cui cerca di ovviare a possibili evasioni, e per la cura con cui elimina alcune distorsioni, un contributo di certo positivo che le categorie interessate vorranno apprezzare.

In questo spirito se ne sollecita la relativa approvazione.

BIMA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale del 7,80 per cento, prevista dal comma precedente, sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti d'impiego ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento. Tale addizionale è dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti ed a quella di tappeti.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da essi esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministra-

zioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle contemplate dallo stesso primo comma, il venditore deve corrispondere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, ovvero la quota integrativa del 3,80 per cento nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, sul prezzo di vendita mediante emissione di fattura od altro equivalente documento ».

Nel primo comma dell'articolo 5 alla lettera *a*) dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento esclusi i materassi di lana »;

alla lettera *b*) dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento esclusi i feltri battuti »;

alla lettera *c*) dopo la parola « crini » sono inserite le parole « in quantità superiore al 10 per cento ».

Nel secondo comma dell'articolo 5 le parole « lire mille al chilogrammo » sono sostituite con le parole « lire 1.500 al chilogrammo ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 5, dopo la parola « restituzione » sono soppresse le parole « all'esportazione » e dopo le parole « si applicheranno » sono inserite le parole « per i prodotti esportati ».

TESTO A RAFFRONTO

ALLEGATO.

TESTO DEL DECRETO

Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1965, n. 1118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 254 del 9 ottobre 1965.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma II, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituire una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per l'industria ed il commercio;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

È sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto *V*), lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del decreto legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

ARTICOLO 2.

I filati di lana e i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste al punto V), lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

ARTICOLO 3.

Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 no-

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

Identico.

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

vembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

645	Lane in massa	7,80 %
ex-646	Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria	7,80 %
647	Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti	7,80 %
648	Cascami di lana e di peli fini, puri o misti	7,80 %
649	Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.	7,80 %
650	Lane e peli, cardati o pettinati	7,80 %
757	Stracci (avanzi, ritagli, e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi . .	4 %

ARTICOLO 4.

L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nello Stato o importate dall'estero da imprese esercenti attività diverse dalla produzione di filati.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di Finanza per gli acquisti nello Stato o alla Dogana per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di Amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa.

Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato od importate dall'estero in esenzione dall'addizionale speciale, a norma dei precedenti commi, vengano vendute ad imprese esercenti la produzione di filati, le acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, corrispondere l'addizionale stessa sul prezzo di acquisto mediante emissione di fattura od altro equivalente documento.

ARTICOLO 5.

Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, previste

Identico.

Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale del 7,80 per cento prevista dal comma precedente, sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti d'impiego.

ARTICOLO 4.

L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento. Tale addizionale è dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti ed a quella di tappeti.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa nonché un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo, i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle contemplate dallo stesso primo comma, il venditore deve corrispondere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, ovvero la quota integrativa del 3,80 per cento nel caso in cui sia stata corrisposta l'aliquota ridotta del 4 per cento, sul prezzo di vendita mediante emissione di fattura od altro equivalente documento.

ARTICOLO 5.

Identico.

dalla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dell'addizionale medesima, mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera *b*), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 2,70 %;

b) prodotti elencati nella tabella allegato *B* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 3,80 %;

c) prodotti elencati nella tabella allegato *C* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini: 5 %.

Le dette aliquote sono ridotte alla metà per i prodotti tessili costituiti da materie prime provenienti da stracci; si considerano come tali i prodotti il cui prezzo o valore sia inferiore a lire mille per chilogrammo.

In ogni caso, le aliquote di cui ai precedenti commi vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime non laniere effettivamente contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

Le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione all'esportazione, si applicheranno a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto stesso avrà cessato di avere efficacia.

ARTICOLO 6.

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

ARTICOLO 7.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, la trasposizione delle voci delle cessate tariffe doganali, riportate nei provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata, nelle corrispondenti voci delle nuove tariffe dei dazi doganali d'importazione e delle loro modificazioni.

ARTICOLO 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

MORO – TREMELLONI – COLOMBO –
PIERACCINI – LAMI STARNUTI.

Visto: *Il Guardasigilli*
REALE ORONZO

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera *b*), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento, esclusi i materassi di lana: 2,70 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegato *B* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento, esclusi i feltri battuti: 3,80 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegato *C* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento; 5 per cento.

Le dette aliquote sono ridotte alla metà per i prodotti tessili costituiti da materie prime provenienti da stracci; si considerano come tali i prodotti il cui prezzo o valore sia inferiore a lire mille e cinquecento per chilogrammo.

Identico.

Le disposizioni del presente articolo, concernenti la restituzione, si applicheranno, per i prodotti esportati, a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui il decreto stesso avrà cessato di avere efficacia.

ARTICOLO 6.

Identico.

ARTICOLO 7.

Identico.

ARTICOLO 8.

Identico.